

	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA - ITALY SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE Dirigenza ed Uffici Amministrativi Via Dante Alighieri n°146 – 87069 <u>San Demetrio Corone</u> (CS) Drejtimit dhe Fusha Administrative Udhë Dante Alighieri n°146 – 87069 <u>Shen Mitër Korone</u> (CS) Tel. +39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789 Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103 Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel. 098384060	
--	--	---

Al Dirigente scolastico Istituto OmniComprensivo Statale San Demetrio Corone
 Agli Atti istituzionali e sul Sito on line
SEDE

Oggetto: Mod. SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTI, anno scolastico 2025/2026, SOPRANNUMERARI / GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (Scuola INFANZIA)
Allegato 1.I-Inf. Circolare Dirigente "Aggiornamento Graduatoria di Istituto, anno scolastico 2025/2026"

Compilare i Campi mancanti e/o sbarrare, con una X, la casella in interesse

Io sottoscritt _____ / _____

– nat _____ a _____ il ____/____/____, residente a _____, cap.: _____ (prov. ____), alla via/c/da _____, n.ro _____, cap.: _____ (prov. ____)

indicare il domicilio, solo se diverso, dalla Residenza:

via/c/da _____, n.ro _____ cap.: _____ (prov. ____)

in servizio, per il corrente anno scolastico 202____/202____, in qualità di Personale ☐ Docente, su

– Scuola ☐ Infanzia, ☐ Primaria, Secondaria ☐ I, ☐ II grado, plesso _____ –

Posto/Classe Concorso: _____, immesso/a in ruolo, ai sensi

di ☐ Legge, ☐ Gae/ ☐ Concorso _____, con, effettiva, Assunzione in Servizio dal _____

a decorrenza giuridica, dal _____ ed economica dal _____, **consapevole delle Responsabilità, civili e penali, cui si va incontro, in caso di Dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR n.ro 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato ed integrato, dall'art. 15 della Legge 16 gennaio 2023, ai fini della Graduatoria Interna di Istituto/Individuazione di, eventuale, Soprannumerarietà**

DICHIARA

di

avere diritto al, seguente, **Punteggio:**

[Riporto nella Scheda, a seguire, in cui l'ordine delle lettere è quello ufficiale dell'Allegato 2 _Tabelle di Valutazione dei Titoli del CCNI 2025/2028, per le Voci, riguardanti i Trasferimenti d'Ufficio]



A1_ ANZIANITA' SERVIZIO SCUOLA INFANZIA (*)

Lett.	Compilazione, a cura dell'Interessato/a			Riservato Uffici
	Tipo SERVIZIO	Anni	Punti	
A)	SERVIZIO RUOLO NEL RUOLO DI APPARTENENZA ⁽¹⁾ SCUOLA INFANZIA (compresi gli Anni di Servizio, prestati, con la sola Nomina giuridica, coperti, da una Supplenza di almeno 180 gg., nel grado di appartenenza) • Anni n. ____, complessivamente, svolti, su Posto comune e/o Sostegno [Moltiplicare x 6 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] <i>Nel calcolo non è da considerare l'anno in corso</i>			
A1)	Il Servizio, di cui sopra, si calcola raddoppiato, con ulteriore, addizionale, [Moltiplicare x 6 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] per gli anni, prestati, in Scuole o Istituti, situati, in piccole Isole e/o Paesi in via di Sviluppo. Non calcolo, sempre, per l'anno in corso. il calcolo è così da disporre			
A2)	SERVIZIO RUOLO DERIVANTE DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA (senza o con Servizio, svolto, in un diverso ruolo) • Anni n. ____ di Servizio, derivante, dalla sola Nomina giuridica, non coperti, da alcuna Supplenza (o inferiore a 180 gg.), ma svolta in altro ruolo/grado, rispetto, a quello di I grado • Anni n. ____, complessivamente, svolti, su Posto comune e/o Sostegno [Moltiplicare x 3 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] <i>Nel calcolo non è da considerare l'anno in corso</i>			
➤ ANZIANITA' RUOLO/PRE-RUOLO				
B)	SERVIZI PRE RUOLO COMPLESSIVAMENTE SVOLTI NEL MEDESIMO RUOLO DI TITOLARITA'(*) ^(*) SCUOLA INFANZIA • Anni n. ____, svolti, su Posto comune e/o Sostegno (escluso l'anno in corso) [Moltiplicare x 4 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____]			Rivedere
B1)	SERVIZI IN ALTRO RUOLO – SIA DI RUOLO CHE DI PRERUOLO – COMPLESSIVAMENTE SVOLTI IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE TITOLARITA'(*) , riconosciuto o riconoscibile, ai fini della carriera ⁽⁴⁾ , il calcolo è così da disporre: SERVIZI PRE RUOLO COMPLESSIVAMENTE SVOLTI NELLA SCUOLA PRIMARIA • Anni n. ____, complessivamente, svolti, su Posto comune e/o Sostegno [Moltiplicare x 3 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] SERVIZI PRE RUOLO COMPLESSIVAMENTE SVOLTI NELLA SCUOLA SECONDARIA • Anni n. ____, svolti, su Posto comune e/o Sostegno [Moltiplicare x 3 i primi 4 anni e per 2 gli anni successivi, per Servizio, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] <i>Nel calcolo non è da considerare l'anno in corso</i>			
B 3)	Il Servizio, di cui sopra (in pregressi punti B e B1), si calcola raddoppiato, con ulteriore, addizionale, secondo stesse modalità di Calcolo, per gli anni, prestati, in Scuole o Istituti, situati, in piccole Isole e/o Paesi in via di Sviluppo. Non calcolo, sempre, per l'anno in corso. • Anni n. ____, complessivamente, svolti, su Posto comune e/o Sostegno [Moltiplicare x ____, come sopra, ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____]			Rivedere
➤ CONTINUITA' SERVIZIO				
C)	CONTINUITÀ NELLA SCUOLA Servizio di ruolo, senza soluzione di Continuità, negli ultimi Tre anni scolastici, nella Scuola di attuale Titolarità, o, di precedente, Incarico triennale, da ambito, ovvero, nella Scuola di Servizio, per gli ex Titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS), nella scuola secondaria di II grado, e, per i Docenti di religione cattolica ⁽⁵⁾ , in aggiunta a quello, previsto, dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (N.B.: per Trasferimenti d'Ufficio, si veda la Nota (5bis), anche, relativamente, al punto C0) - entro il Triennio (1°, 2° e 3°) Pp. 4 x anno Ai fini della Graduatoria per l'individuazione del Soprannumerario si prescinde dal Triennio. (**) [Moltiplicare x 4 ogni anno, effettivamente, prestato Tot. Punteggio _____] Per ogni, ulteriore, anno di Servizio: - entro il quinquennio (4° e 5°) Pp. 5 x anno - oltre il quinquennio, successivo al 5°, dal 6° anno in poi Pp. 6 x anno <i>Nel calcolo non è da considerare l'anno in corso</i>			
C0	Servizio di Ruolo, nel Comune di attuale Titolarità o di Incarico triennale, senza soluzione di Continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) Punti. 1 x anno Punteggio, non cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto alla lettera C) (Valido solo ai fini della Graduatoria per l'Individuazione del Soprannumerario e per i Trasferimenti d'Ufficio)			
C bis)	Il Servizio, di cui sopra, in punto C, si calcola raddoppiato, con ulteriore, addizionale, secondo stessa Modalità, per gli anni, prestati, in Scuole o Istituti, situati, in piccole Isole e/o Paesi in via di Sviluppo. Non calcolo, sempre, per l'anno in corso.			
D	BONUS UNA TANTUM_ solo per gli anni scolastici 2000/2001 – 2007/2008 Punti. 10 Diritto del detto Punteggio aggiuntivo una tantum , in assenza di Presentazione, per un Triennio, escluso l'anno di arrivo, a decorrere, dalle Operazioni di Mobilità, per l'a. s. 2000/2001 e fino all'a. s. 2007/2008 . Domanda di Trasferimento o Passaggio Provinciale , o, se presentata, Revocata, nei Termini previsti.			
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' SERVIZIO/A1				



A2_ESIGENZE FAMIGLIA^{(6) (7)}

Lett.	Compilazione, a cura dell'Interessato/a			Riservato Uffici
	Tipo ESIGENZA	Anni	Punti	
A)	NON ALLONTANAMENTO DAI FAMILIARI (il Punteggio è attribuito SOLO, nel caso, in cui il Familiare ha la Residenza, nello stesso Comune di Titolarità del Docente) Punti 6 per Non Allontanamento , dal Coniuge (o parte dell'unione civile/convivente di fatto(* * *)), ovvero, solo nel caso di Docenti senza Coniuge o Separati, giudizialmente o consensualmente, con Atto omologato, dal Tribunale, per ricongiungimento ai Genitori o ai Figli (in questo caso a scelta)			
B)	FIGLI FINO A 6 ANNI DI ETÀ (si prescinde dalla Residenza) Per OGNI Figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento) di età, inferiore a sei anni, da compiere entro il 31/12 dell'a. s. in corso . Punti 5			
C)	FIGLI DAI 7 AI 18 ANNI (si prescinde dalla Residenza) Per OGNI Figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento) di età, dai 7 ai 18 anni, da compiere entro il 31/12 dell'a. s. in corso OVVERO per ogni Figlio di età superiore ai 18 , che risulti, totalmente, o, permanentemente, inabile, a proficuo lavoro. Punti 4			
D)	CURA ED ASSISTENZA Per la cura e l'Assistenza di Figli disabili, fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero, del Coniuge o del Genitore, totalmente e permanentemente, inabili, al Lavoro, che possono essere assistiti, soltanto, nel Comune, richiesto, esclusivamente, alle condizioni, di cui, ai punti a, b, c della Nota <i>sub</i> 9. Punti 6			
TOTALE PUNTEGGIO PER ESIGENZE FAMIGLIA/A2				

A3_TITOLI GENERALI^{(15) (17)}

Lett.	Compilazione, a cura dell'Interessato/a			Riservato Uffici
	Tipo TITOLO	Anni	Punti	
A)	CONCORSO PER ESAMI E TITOLI Punti 12 Per il Superamento di un Pubblico Concorso Ordinario per Esami e Titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello, pari, o, superiore, a quello di appartenenza ⁽¹⁰⁾ <i>(è valutabile un solo Concorso, mentre, non si valutano SSIS, TFA, PAS e Concorsi riservati)</i>			
B)	DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA Punti 5 x ogni Diploma B) Per ogni Diploma di Specializzazione, conseguito, in corsi post-laurea, previsti, dagli Statuti, ovvero, dal D.P.R. n. 162/1982, ovvero, dalla Legge n. 341/1990 (artt. 4, 6, 8), ovvero, dal Decreto n. 509/1999, attivati, dalle Università statali o libere, ovvero, da Istituti Universitari, statali o pareggiati, ovvero in Corsi, attivati, da Amministrazioni e/o Istituti pubblici, purché i Titoli siano riconosciuti equipollenti, dai competenti Organismi universitari ⁽¹¹⁾ e ^(11 bis) , ivi, compresi gli Istituti di Educazione fisica, statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'Educazione e/o nell'ambito delle Discipline, attualmente, insegnate, dal Docente <i>(è valutabile un solo Diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di Corso; non è valutabile il Titolo di Specializzazione polivalente per l'Insegnamento sul Sostegno, anche, con riferimento alla L. 341/1990, né i Titoli, rilasciati, dalle SISS, TFA e PAS)</i>			
C)	DIPLOMA UNIVERSITARIO I LIVELLO/TRIENNALE Punti 3 x ogni Diploma Per ogni Diploma universitario (Diploma accademico, di primo livello, Laurea di primo livello o breve o Diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), conseguito, oltre al Titolo di Studio, attualmente, necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾ .			
D)	DIPLOMI PERFEZIONAMENTO/MASTER DI I E II LIVELLO Punti 1 x ogni Diploma e/o Master Per ogni corso di Perfezionamento, di durata non inferiore ad un anno ⁽¹³⁾ (se conseguiti, dal 2005/2006 devono essere di 1.500 ore e 60 CFU) , previsto, dagli Statuti, ovvero, dal D.P.R. n. 162/1982, ovvero, dalla Legge n. 341/1990 (artt. 4,6,8), ovvero, dal Decreto n. 509/99, nonché, per ogni Master di 1° o di 2° livello, attivati, dalle Università statali o libere, ovvero, da Istituti universitari statali o pareggiati ^(11 bis) , ivi, compresi gli Istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'Educazione e/o nell'ambito delle Discipline, attualmente, insegnate dal Docente ⁽¹⁴⁾			
E)	DIPLOMA LAUREA QUADRIENNALE/MAGISTRALE/SPECIALISTICA Punti 5 x ogni Diploma di Laurea Per ogni Diploma di Laurea, con Corso di durata, almeno, quadriennale (ivi compreso il Diploma di Laurea, in Scienze Motorie), per ogni Diploma di Laurea magistrale (specialistica), per ogni Diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il Diploma, rilasciato, da Accademia di Belle Arti o Conservatorio di Musica, vecchio ordinamento, conseguito, entro il 31/12/2012-L. n. 228/2012), conseguito, oltre al Titolo di Studio, attualmente, necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾			
F)	DOTTORATO DI RICERCA Per il conseguimento del Titolo di "dottorato di ricerca" Punti 5 <i>(si valuta un solo Titolo)</i>			
H)	ESAMI DI STATO II GRADO – ANNI 1998/1999-2000/2001 Pp. 1 x ogni partecipazione Partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei Corsi di Studio di Istruzione Secondaria Superiore, in qualità di Presidente di Commissione o di Commissario interno o di commissario esterno o come Docente di Sostegno all'Alunno portatore di handicap, che svolge l'Esame per gli anni 1998/1999 fino			



	al 200/2001			
M	CLIL - LIVELLO C1 DEL QCER Possesso Corso di Perfezionamento, per l'Insegnamento di una Disciplina, non linguistica, in Lingua Straniera, di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, rilasciato, solo se rilasciato da strutture universitarie in possesso dei Requisiti, di cui, all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il Certificato viene rilasciato, solo a Chi: - È in possesso di Certificazione, di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2); - Ha frequentato il Corso metodologico; - Sostenuto la Prova finale	Punti 1		
N	CLIL - NON IN POSSESSO DEL C1 CLIL, per i Docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che, avendo svolto la parte metodologica, presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di Frequenza al Corso di Perfezionamento. N.B.: in questo caso il Docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il Corso e superato l'Esame Finale.	Pp. 0.5		
	N.B. i Titoli relativi a B), C), D), E), F), M), N), anche, cumulabili, tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Sono, quindi, esclusi, dal Punteggio la lettera A - concorso (12 pp.) - e la lettera H - Esami di Stato (fino a 3 punti) che si possono aggiungere ai 10 punti fino ad un massimo conseguibile di 25 punti totali.	Punti 10		
	TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO SPETTANTE DALLA SOMMA di A1 + A2 + A3=			
	(*) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla Scuola dell'Infanzia; b) alla Scuola Primaria; c) alla Scuola Secondaria di I grado; d) agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. (**) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio: - entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità (art.3 comma 21 della OM n.36/2025). (***) Per convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 commi 36 e 37 della Legge 76/2016.			

In via conclusiva, il/la Sottoscrittore/trice:

- Allega Dichiarazioni, conformi, agli allegati D), F), nonché, i seguenti Documenti, attestanti il possesso dei Titoli, di cui ai punti II (Esigenze Famiglia) e III (Titoli Generali), ai sensi del DPR n.ro 445/2000, come previsto, dall'art. 4 dell'OM.

.....

.....

.....

- Presta consenso esplicito al Trattamento dei propri Dati Personali, per le specifiche Finalità, previste, dalla presente Procedura, l'adempimento di obblighi, contrattuali e di legge, spettanti, al Titolare del Trattamento stesso, nel pieno rispetto ed in richiamo, a quanto normato, dal D.lvo n.ro 196/2003, in materia di *Tutela dei Dati Personali* e, dal Regolamento Europeo n.ro 679/2016.

Luogo, _____ Data ____/____/202____



In fede

Firma leggibile Interessato/a

Visto, Il Dirigente scolastico, prof.ssa *Concetta Ameriglio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio

Responsabile Istruttoria, Direttore sga di Istituto, dr. M. Scaramuzza, referente Ufficio, a. a. Mario Strigari
I. O., SAN DEMETRIO CORONE (CS)
Codice Univoco d'Ufficio UF3W4T

=====

NOTE

COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

P R E M E S S A

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
 - nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
 - nella valutazione delle esigenze di famiglia (per il trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda.
- Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione



secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) D 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) D 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

totale: 12 punti + 4 punti D 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d'ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d'ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

N O T E

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370,



- convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
- Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
- Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
- Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
- Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
- (5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
- Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.
- Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumero qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
- Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.
- La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
- Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
- Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
- Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

Per ogni anno di servizio di ruolo, prestato, nella Scuola di attuale titolarità, senza soluzione di continuità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1) B), B1), B2), B3)	
- entro il quinquennio.....	Punti 5
- oltre il quinquennio	Punti 6

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo, prestato nella sede di attuale titolarità, senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)	Punti 1
--	---------

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.



Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniorie alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniorie, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
- (10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E'equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.



Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;

- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

